

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sull'ordine dei lavori | 89 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>) | 90 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 92 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) | 90 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 94 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 90 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione, in videoconferenza, della dottoressa Maurizia Iachino Leto Di Priolo, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « fase 2 », istituito presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » | 90 |
| Audizione della dottoressa Linda Laura Sabbadini, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « fase 2 », istituito presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » | 91 |

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 luglio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Sull'ordine dei lavori.

Sergio BATTELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame degli schemi di de-

creto legislativo in sede di atti del Governo, quindi all'Ufficio di Presidenza e successivamente alle audizioni informali.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Atto n. 168.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2020.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che la legge di delegazione europea 2018, approvata all'epoca del precedente Governo, aveva correttamente inserito tra i principi e criteri direttivi anche il riordino della disciplina in materia di utilizzo dei fanghi, questione assai rilevante specie in ambito agricolo. Stigmatizza quindi il fatto che l'attuale Esecutivo abbia ritenuto di non esercitare la delega con riferimento a tale aspetto, esprimendo invece apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalla relatrice, che ringrazia per aver inserito nella proposta di parere una specifica osservazione volta a sollecitare il Governo ad adottare tempestivamente un provvedimento di riordino della materia. Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva

(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Atto n. 169.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2020.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 luglio 2020.

Audizione, in videoconferenza, della dottoressa Maurizio Iachino Leto Di Priolo, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « fase 2 », istituito presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

Audizione della dottoressa Linda Laura Sabbadini, componente del Comitato di esperti in materia economica e sociale per la « fase 2 », istituito presso la Presidenza del Consiglio, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro

adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (atto n. 168);

considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, nel rispetto anche dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della stessa legge;

ricordato che lo schema attua la delega conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea per il 2018 (legge n. 117 del 2019) e che la direttiva oggetto di recepimento fa parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare proposto dalla Commissione europea nel dicembre 2015 e approvato in via definitiva il 22 maggio 2018, che modifica sei direttive: la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e le direttive « speciali » in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE);

rilevato che la direttiva (UE) 2018/850 aggiorna la direttiva discariche con riguardo alla comparabilità dei dati degli Stati membri, semplificandone anche le

procedure di comunicazione, e rafforza gli obiettivi della direttiva, introducendo il divieto, a partire dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, compresi i rifiuti organici non trattati, raccolti in maniera differenziata, e l'obbligo, a partire dal 2035, di ridurre al 10 per cento il totale dei rifiuti urbani da collocare in discarica;

evidenziato che la citata norma di delega individua specifici criteri e principi direttivi che non si limitano alla mera attuazione della direttiva in quanto perseguono l'obiettivo più ampio di definire una complessiva riforma della disciplina in tema di discariche di rifiuti, concernente il riordino dei criteri di ammissibilità in discarica, l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, l'adeguamento al progresso tecnologico dei criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, fermo restando il raggiungimento, in coordinamento con le regioni, degli obiettivi fissati dalla direttiva;

considerato l'obiettivo primario di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili e rilevato che tra questi ultimi dovrebbero essere annoverati anche i rifiuti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della citata legge di delegazione europea 2018 (n. 117 del 2019), secondo i quali i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità e che rispettano gli *standard* europei per gli imballaggi recuperabili dovrebbero essere

raccolti e riciclati assieme ai rifiuti organici e conteggiati nel calcolo degli obiettivi di riciclo;

valutato che lo schema di decreto prevede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 15 della legge n. 117 del 2019, salvo il criterio di delega di cui al comma 1 del citato articolo 15, alla lettera *b*), che prefigura l'adozione di una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, materia che tuttavia non risulta trattata in maniera organica dalle disposizioni dello schema in esame, né la citata lettera *b*) risulta menzionata nella relazione illustrativa allo schema,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a specificare, all'articolo 1, lettera *b*), che novella l'ar-

ticolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, che tra i rifiuti biodegradabili sono ricompresi anche quelli in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'esigenza di adottare tempestivamente il provvedimento per la revisione della disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi, al fine di garantire la loro efficiente gestione in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

b) in ragione di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.6 «Disturbi ed impatti», il quale dispone che il gestore dell'impianto di discarica adotti misure idonee affinché siano ridotte al minimo anche le «emissioni di odori», si valuti altresì l'opportunità di inserire nello schema in esame una novella al citato decreto legislativo n. 36 del 2003 recante le definizioni di odore e sostanza odorigena, nonché di molestia olfattiva.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

premesso che:

lo schema di decreto è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che, all'articolo 16, elenca una serie di principi e criteri direttivi specifici per il suo esercizio;

le due direttive, che lo schema intende attuare, recano misure e obiettivi, che concorrono a delineare la nuova strategia europea verso l'economia circolare, peraltro funzionale all'accelerazione della transizione verde dell'economia, in vista anche del nuovo ambizioso obiettivo della neutralità climatica del continente europeo entro il 2050;

lo schema novella la disciplina nazionale vigente, contenuta nella parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, di seguito indicato come « codice », recante le norme con le quali sono state recepite le direttive « rifiuti » (2008/98/CE) e « imballaggi » (94/62/CE);

considerato che:

lo schema di decreto non attua il criterio di delega di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera h), della citata legge di delegazione europea, volto a prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;

tale criterio è volto a introdurre nell'ordinamento nazionale una previsione, la cui facoltà è attribuita agli Stati membri dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva 2018/851 oggetto di recepimento), peraltro in ottemperanza ai principi dell'economia circolare;

lo schema di decreto apporta una serie di modificazioni al sistema delle definizioni, che riguardano la categoria dei rifiuti urbani e speciali, confermando l'inclusione tra i rifiuti urbani dei « rifiuti biodegradabili di giardini e parchi », in cui rientrano gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato;

il provvedimento non interviene sulla vigente disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del codice, che, tra l'altro, esclude dal campo di applica-

zione della normativa sui rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni;

occorre riallineare le disposizioni riportate alla citata lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 a quanto disposto a livello europeo, superando una normativa già oggetto di precontenzioso in sede unionale;

osservato che:

con riguardo alla disciplina dei rifiuti organici, recata dal nuovo articolo 182-ter, al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi *target*, sarebbe opportuno prevedere che i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale entro il 31 dicembre 2021;

il comma 15 dell'articolo 1, che interviene sulla disciplina riguardante i registri di carico e scarico anche con riferimento ai soggetti obbligati alla loro tenuta, sembrerebbe escludere dall'obbligo di tenuta dei registri enti e imprese che raccolgono rifiuti pericolosi a titolo professionale, soggetti che invece sarebbero sottoposti a tale obbligo ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE (come modificata dalla direttiva n. 2018/851);

nel declinare gli obiettivi di economia circolare, appare utile ripristinare la disciplina vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice, essendo una norma funzionale al recupero delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, privilegiando il principio di prossimità agli impianti;

acquisiti il parere della Conferenza unificata, nonché l'intesa sancita dalla Conferenza medesima, limitatamente all'articolo 2, commi 1 e 2, e all'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 7, che modifica l'articolo 182-ter del codice, sia aggiunto il seguente comma: « 5. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove derivanti da manufatti che abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici »;

2) all'articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 185 del codice, sia inserita una disposizione volta a sopprimere, al comma 1, lettera f), dell'articolo 185 le seguenti parole « nonché gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 7, che modifica l'articolo 182-ter del codice, si valuti l'opportunità, al comma 2, di sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » con le parole: « entro il 31 dicembre 2021 »;

b) si valuti la compatibilità del comma 15 dell'articolo 1 con l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva n. 2018/851, in relazione all'inclusione di enti ed imprese che effettuano la raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale tra i soggetti tenuti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico;

c) si valuti l'opportunità di introdurre nel testo la disciplina vigente del comma 5 dell'articolo 181 del codice, il quale prevede che, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati

al riciclaggio ed al recupero, è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.